

**REGOLAMENTO
DELLA
TOPONOMASTICA E
DELLA
NUMERAZIONE
CIVICA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 8/4/2015

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità:

1. - la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
2. - gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna.

Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

1. I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto; direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali e dal codice della strada e indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.

2. Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 3. Definizioni

1. La toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. La onomastica è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area. La topografia è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

2. Per toponimo stradale comunale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Chioggia all'area specificatamente adibita alla circolazione al fine identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico. Uno stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione ove sono presenti anche altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate.

Articolo 4. Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Chioggia, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio rispettando l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

2. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

Titolo II – COMPETENZE ED ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI

Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale

1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

2. E' istituito l'Ufficio della Toponomastica; il Regolamento di Organizzazione individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di cui ai successivi articoli.

3. Spetta esclusivamente alla Giunta comunale la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'ufficio della Toponomastica.

Articolo 6. Compiti del Sindaco

1. È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici sotto la vigilanza del Prefetto e dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 7. Compiti dell'Ufficio della Toponomastica

1. All'Ufficio della Toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici. L'Ufficio impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia

con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

2. È altresì compito del suddetto servizio studiare e predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale da proporre all'esame della Giunta Comunale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati.

3. L'Ufficio della Toponomastica cura inoltre la posa in opera delle targhe viarie (segnali NOMESTRADA).

4. L'Ufficio della Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Ufficio Anagrafe, i Servizi tecnici e lo Sportello unico per le attività produttive; verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'anagrafe della popolazione residente e provvede a segnalare ai responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che il Comune non sia dotato di un sistema territoriale integrato con le banche dati dell'Amministrazione.

Articolo 8. Adempimenti dell'Ufficio della Toponomastica

1. L'ufficio Toponomastica comunica ai Servizi tecnici le richieste di attribuzione della numerazione civica ricevute e all'ufficio Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

2. L'Ufficio Toponomastica deve tenere costantemente aggiornati gli archivi informatici e le cartografie digitali di propria competenza nonché comunicare ai servizi di cui all'articolo 18 comma 1 lettera e) le deliberazioni riguardanti l'attribuzione di denominazioni alle nuove aree di circolazione e le modifiche relative alle denominazione di strade e alla numerazione civica.

3. L'Ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati sulla base della documentazione trasmessa dai Servizi tecnici e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;
- gestione della posa in opera del materiale toponomastico;
- istruzioni e vigilanza sulla corretta apposizione degli indicatori della numerazione civica.

Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.

2. La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 10. Adempimenti dell'ufficio Anagrafe

1. L'Ufficio Anagrafe comunica all'Ufficio della Toponomastica le discordanze riscontrate nella numerazione civica e interna, nonché le anomalie, l'assenza e/o erronea indicazione della numerazione civica rilevate durante gli accertamenti anagrafici.

2. Trasmette inoltre una comunicazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio. Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- carta di identità;
- patente di guida;
- carta di circolazione autoveicoli.

Articolo 11. Adempimenti dei Servizi Tecnici e del SUAP

1. I Servizi tecnici trasmettono all'Ufficio Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- la copia della domanda di agibilità;
- i progetti di nuove strade;
- la copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

2. Lo Sportello unico per le attività produttive trasmette la copia della dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive nonché le altre comunicazioni utili all'aggiornamento e alla verifica della numerazione civica dei fabbricati destinati all'esercizio di attività produttive.

3. La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

Articolo 12. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. I servizi di Toponomastica, Anagrafe, Servizi tecnici e Sportello unico per le attività produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati e delle cartografie di riferimento quali elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa.

2. La modalità di comunicazione con l'Ufficio Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata preferibilmente su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 13. Comunicazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Articolo 14. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

1. Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.

2. Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'ufficio Anagrafe, dei Servizi tecnici, dello Sportello unico per le attività produttive o proveniente dall'attività gestionale degli altri uffici del Comune oppure direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'Ufficio Toponomastica che provvede alla verifica e ad apportare all'area di circolazione le eventuali correzioni necessarie.

3. Le incongruenze riscontrate nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'Ufficio Toponomastica dall'Ufficio che ha rilevato l'incongruenza attraverso programmi di controllo appositamente predisposti.

Titolo III – AREE DI CIRCOLAZIONE

CAPO I – Denominazione delle aree di circolazione

Articolo 15. Area di circolazione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), destinato alla viabilità, costituisce area di circolazione che deve essere distinta con una propria denominazione.

2. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.

3. All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione: l'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito dal complesso delle strade, stradoni, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti. La denominazione di ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano edifici da essa serviti: le strade in questione, esterne ai centri abitati, o si dipartono da uno di tali centri o lo attraversano o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno o collegano due centri o due strade di ordine superiore. Ognuna di tali strade esterne che sia stata assunta come area di circolazione a se stante deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano edifici da essa serviti.

4. Nelle nuove lottizzazioni è condizione necessaria per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione aperte che le stesse siano state prese in carico da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle relative convenzioni.

5. Le aree di circolazione prese in carico da parte dell'Amministrazione sono segnalate tempestivamente all'Ufficio Toponomastica per essere inserite nella cartografia comunale nonché per procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

6. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.

7. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

8. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri ai sensi dell'articolo 34 comma 1 del presente regolamento.

9. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

Articolo 16. Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.

2. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, con particolari eccezioni indicate all'articolo 4 della stessa.

3. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.

4. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica a meno che questi non siano completamente scollegati fra loro.

5. Le aree di circolazione sono divisibili in due specie a seconda che abbiano sviluppo lineare quali la via, il viale, il vicolo o poligonale quali il largo e la piazza. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza.

6. Le denominazioni delle nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Municipale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria.

7. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, salvo i casi consentiti dalla legge. Inoltre, è facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle disposizioni di cui al presente comma quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

8. Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente, anche a seguito di espansione e conseguente variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale con assorbimento di case sparse già esterne ai centri medesimi, si procede alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza secondo le prescrizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

9. L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite.

10. Possibilmente la lunghezza della denominazione deve includere al massimo n. 24 caratteri per evitare troncamenti dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Articolo 17. Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune o che abbiano un legame documentabile con la Città, di comitati, di Enti pubblici o privati, di associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, di partiti politici, di istituti, di circoli e di organizzazioni sindacali. Possono inoltre presentare proposte di intitolazione

- il Consiglio Comunale;
- il Sindaco e la Giunta.

2. Le richieste devono essere indirizzate all'Ufficio Toponomastica, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

3. È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze. Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

4. Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

- univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
- coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
- esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Articolo 18. Procedura per la denominazione delle aree

1. La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

a) L'Ufficio Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:

1. Tipologia di area (DUG).
2. Denominazione.
3. Origine del toponimo.
4. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
5. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio (allegata).
6. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione.
7. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo: allegata relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

8. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.

9. Conformità ai criteri di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e alle norme vigenti in materia.

b) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.

c) L'atto è esecutivo successivamente alla ricezione del *nulla osta* prefettizio.

d) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.

e) Comunicazione e trasmissione della deliberazione all'ufficio Anagrafe, all'ufficio Elettorale, ai Servizi tecnici, allo Sportello unico per le attività produttive, al Servizio Entrate, alla Polizia Municipale e all'Agenzia del Territorio – Ufficio del Catasto.

f) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna e relativa comunicazione all'ufficio Anagrafe, ai proprietari dei fabbricati interessati e in aggiunta, nel caso di variazione toponomastica, ai cittadini residenti e all'Agenzia del Territorio - Ufficio del Catasto.

g) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione civica attribuita.

h) Apposizione di targhe viarie e targhette di numerazione civica.

2. Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate, se non nel rispetto dell'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 19. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione

1. Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'autorizzazione della competente Prefettura di Venezia –art.1 L.23.06.1927, n.1188-.

2. La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (quali permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione).

3. Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 20. Omissione della denominazione

1. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Articolo 21. Iscrizioni, lapidi commemorative, intitolazioni a luoghi pubblici

1. Qualunque proposta di iscrizione, di installazione di lapidi commemorative, di intitolazione delle strutture educative, sociali, sportive e di altro luogo pubblico dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo 16 del presente regolamento e corredata da:

- una relazione e allegata documentazione che motivi la proposta e fornisca le indicazioni relative al tipo di manufatto che verrà posto in opera, al posizionamento e al testo della iscrizione;
- l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto per gli immobili sottoposti a vincoli storico – paesaggistici;
- la garanzia di copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere.

2. La procedura di cui al comma 1 ha lo stesso iter previsto dall'articolo 18 per l'intitolazione delle aree di circolazione.

CAPO II - Stradario

Articolo 22. Stradario e indirizzario

1. Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per indirizzario si intende un'estensione dello stradario comunale che include la numerazione civica.

Articolo 23. Aggiornamento stradario

1. Il settore Servizi tecnici deve segnalare all'Ufficio della Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

2. L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore Servizi tecnici ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento. Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali - rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 24. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario

1. Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area e dalla denominazione ufficiale comprensiva di eventuali complementi alla denominazione.

2. L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- a) Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome.
- b) Per i cognomi contenenti particelle di inizio l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- c) Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo.
- d) Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- e) Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine *San, Sant', Santo/a* fosse parte integrante del nome.
- f) Le aree intitolate a date o comprendenti numeri devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere.

Articolo 25. Stradario normalizzato

1. Lo stradario del Comune di Chioggia deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia. Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Articolo 26. Spese per l'onomastica

1. Le spese per l'onomastica quali lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e di cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze sono a carico del Comune (articolo 10 Legge 1128/1954).

CAPO III – Segnali NOME-STRADA

Articolo 27. Caratteristiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada.

2. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità.
3. Le dimensioni dei cartelli contenenti i segnali NOME-STRADA sono modulari e sono previste tre altezze: cm 20-25-30. Con la prima sono possibili due lunghezze: cm 60 e 80, con la seconda sono possibili due lunghezze: cm 80 e 100 e con la terza sono possibili tre lunghezze: cm 100, 120 e 140. Il formato adottato è di regola cm 80 x 25(h); sono ammesse lunghezze alternative in rapporto alla lunghezza del nome da inserire o in rapporto all'ampiezza o importanza dell'area di circolazione stessa, in questo caso in maniera sempre costante per uno stesso itinerario.
4. Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale e applicata sui muri degli edifici o bifacciale e applicata su apposite paline.
5. Nel centro storico il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche a muro di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo o similare e scritta nera di regola avente le dimensioni di cm 50 x 30(h).
6. Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:
 - paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: cm 248 (h);
 - targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale (cm 40 x 25(h)).

Articolo 28. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

1. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (DUG, nome, cognome).
2. Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.
3. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:
 - a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o *residence*;
 - b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
 - c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 29. Posizionamento

1. Le targhe viarie, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità al Codice della Strada.
2. Le targhe vanno poste almeno all'inizio, alla fine dell'area di circolazione per le vie non chiuse e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione. Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
3. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie e deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00, salvo casi di impossibilità materiale, e secondo le seguenti modalità:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b) c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m salvo casi di impossibilità materiale.
4. Il segnale NOME-STRADA deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
5. L'affissione delle targhe toponomastiche a muro nel centro storico e negli altri casi di cui al comma 3 lettera d) sulle fronti degli edifici di qualunque natura viene effettuata previo avviso agli interessati.
6. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare cartelli contenenti segnali NOME-STRADA (articolo 15 comma 1 lettera b) D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada"). E'

inoltre vietato occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio installando abusivamente cartelli contenenti segnali NOME-STRADA.

7. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento, il ripristino o l'installazione di targhe viarie gli interessati devono fare immediata richiesta mediante segnalazione all'Ufficio Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Titolo IV – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 30 . Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita da numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse, ecc., comprese le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

2. Sono escluse dalla numerazione civica le porte delle chiese, dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici e/o abitazioni, gli accessi a fienili, legnaie e simili.

3. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, possibilmente luminescente.

4. La fornitura e la posa in opera sono a carico del Comune, in alto a destra di ciascun ingresso o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

5. La targhetta potrà riportare lo stemma dell'amministrazione comunale e, sotto numero, il nome dell'area di circolazione.

Articolo 31 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica

1. La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi .

Articolo 32 – Numerazione civica nei centri abitati

1. La numerazione civica nei centri abitati deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

a) aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.): la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari da un lato e i dispari dall'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra;

b) aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.): la numerazione deve essere progressiva , iniziando dalla sinistra di chi entra nella piazza dalla via più importante o ritenuta tale; nel caso in cui la predetta via attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra, provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

c) in caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguito da una lettera alfabetica in ordine progressivo (A,B,C), ovvero da avverbi numerali latini (bis, ter, ecc.).

2. Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo aree di circolazione già numerate, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Articolo 33 – Numerazione civica fuori dai centri abitati

1. La numerazione civica all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

a) numerazione nell'area di circolazione per località: essa ha inizio dall'abitazione più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le abitazioni esistenti nella località stessa;

b) numerazione dell'area di circolazione per strada esterna: essa ha inizio dall'estremità più importante e prosegue sino all'altra estremità.

Articolo 34 – Numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno ma attraverso scale interne o cortili.
2. Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi).
3. Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole).
- 4) La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Titolo V – COSTI, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 35. Costi toponomastica

1. La spesa per la toponomastica quali lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e di cartelli indicanti le aree di circolazione è a totale carico del Comune.

Articolo 36. Costi numerazione civica

1. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dal provvedimento di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese del proprietario nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica.
2. Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni e interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

Articolo 37. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

1. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica sia esterna che interna.
2. È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Municipale in caso di necessità. Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 38. Obblighi

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

Articolo 39. Vigilanza

1. L'ufficio Anagrafe, gli uffici dei Servizi tecnici, lo Sportello unico per le attività produttive e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza, segnalano all'Ufficio Toponomastica le violazioni alle disposizioni del presente regolamento riscontrate nel corso della loro attività amministrativa.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate dal comando Polizia Municipale con apposito verbale che viene trasmesso all'Ufficio Toponomastica, competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 40. Sanzioni pecuniarie

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 129 euro ai sensi dell'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

2. L'apposizione abusiva di numero civico non attribuito è soggetta alla sanzione amministrativa disciplinata dal "Nuovo Codice della Strada".

Titolo VI – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 41. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000 ed entrerà in vigore il

SOMMARIO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 1. Oggetto	2
Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia	2
Articolo 3. Definizioni	2
Articolo 4. Tutela della storia toponomastica	2
Titolo II – COMPETENZE ED ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI.....	2
Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale.....	2
Articolo 6. Compiti del Sindaco	2
Articolo 7. Compiti dell'Ufficio Toponomastica	2
Articolo 8. Adempimenti dell'ufficio Toponomastica	3
Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio	3
Articolo 10. Adempimenti dell'ufficio Anagrafe	3
Articolo 11. Adempimenti dei Servizi Tecnici e del SUAP	4
Articolo 12. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni	4
Articolo 13. Comunicazioni esterne.....	4
Articolo 14. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina	4
Titolo III – AREE DI CIRCOLAZIONE.....	4
CAPO I – Denominazione delle aree di circolazione	4
Articolo 15. Area di circolazione.....	4
Articolo 16. Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici	5
Articolo 17. Soggetti titolati alle proposte di denominazione	6
Articolo 18. Procedura per la denominazione delle aree	6
Articolo 19. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione.....	7
Articolo 20. Omissione della denominazione.....	7
Articolo 21. Iscrizioni, lapidi commemorative, intitolazioni a luoghi pubblici.....	7
CAPO II - Stradario	8
Articolo 22. Stradario e indirizzario	8
Articolo 23. Aggiornamento stradario	8
Articolo 24. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario	8
Articolo 25. Stradario normalizzato.....	8
Articolo 26. Spese per l'onomastica	8
CAPO III – Segnali NOME-STRADA.....	8
Articolo 27. Caratteristiche	8
Articolo 28. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa.....	9
Articolo 29. Posizionamento.....	9
Titolo IV – NUMERAZIONE CIVICA	10
Articolo 30 Numerazione civica esterna.....	10
Articolo 31 Criteri per l'assegnazione della numerazione civica.....	10

Articolo 32 Numerazione civica nei centri abitati.....	10
Articolo 33 Numerazione civica fuori dai centri abitati.....	10
Articolo 34 Numerazione civica interna.....	11
Titolo V – COSTI, VIGILANZA E SANZIONI	11
Articolo 35. Costi toponomastica.....	11
Articolo 36. Costi numerazione civica.....	11
Articolo 37. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico	11
Articolo 38. Obblighi	11
Articolo 39. Vigilanza.....	11
Articolo 40. Sanzioni pecuniarie.....	11
Titolo VI – ENTRATA IN VIGORE.....	12
Articolo 41. Entrata in vigore	12